



PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri
Servizio Stazione Unica Appaltante e CUC Interna
Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia
Tel 0881791111
www.provincia.foggia.it
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Gara
G00921/2021

S.U.A. - COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO - Appalto del servizio per la concessione in gestione per anni CINQUE (5) del parcheggio di autoveicoli in zona Castello, già sede dell'ex Campo sportivo, nonché delle aree di seguito riportate: AREA N. 1 Viale della Madonnina; AREA N. 2 Via Mont Saint-Michel; AREA N. 3 Corso V. Emanuele (tra il civico 135 e il civico 165); AREA N. 4 Corso V. Emanuele (nei pressi del monumento ai Caduti)

C.I.G.

8801910DE6

BANDO DI GARA

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito <http://www.provincia.foggia.it/> pulsante APPALTI - SUA ed una volta che si è stati reindirizzati alla pagina Appalti & Contratti, registrarsi al Portale, attivando la funzione “Registrati” presente nella sezione “Area Riservata”, prendere visione delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nell’area “Istruzioni e manuale”, in alternativa collegarsi al link sottostante:

<https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/>

- accedere nella sezione “Area Riservata” con le credenziali ottenute in fase di iscrizione;

- prendere visione delle istruzioni fornite nell’area “Istruzioni e manuale”.

Per eventuali problematiche è attivo il servizio di Help-Desk dedicato agli operatori economici: collegarsi al sito <http://www.provincia.foggia.it/> pulsante APPALTI – SUA e accedere alla sezione “Assistenza Tecnica”.

- 1) Denominazione e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice** (Ente che stipulerà la convenzione di incarico e ne curerà l'esecuzione): Comune di Monte Sant'Angelo (FG), Piazza Municipio, 2 - CAP 71037 – Tel 0884566214 - sito internet <http://www.montesantangelo.it> – P.IVA 0053623071.
- 2) Denominazione e indirizzo dell'Amministrazione Aggiudicatrice** (responsabile della procedura di gara per conto dell'Amministrazione aggiudicatrice): Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre 20, Foggia, Tel. 0881791111 – sito internet <http://www.provincia.foggia.it> – P. IVA 00374200715.
- 3) Procedura di aggiudicazione prescelta:** procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n.50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n. 50/2016, **in rialzo sull'aggio minimo posto a base di gara di € 750.000,00** (pari all'importo annuo stimato della concessione per la durata di anni cinque - € 150.000,00 x 5) con i criteri di valutazione specificati nell'allegato disciplinare di gara.
- 4) Luogo di affidamento della concessione:** Comune di Monte Sant'Angelo (Fg) zona Castello, già sede dell'ex Campo sportivo, nonché delle aree di seguito riportate: AREA N. 1 Viale della Madonnina; AREA N. 2 Via Mont Saint-Michel; AREA N. 3 Corso V. Emanuele (tra il civico 135 e il civico 165); AREA N. 4 Corso V. Emanuele (nei pressi del monumento ai Caduti). C.P.V. 98351000-8 “Servizi di gestione di parcheggi”.
- 5) Natura e descrizione della concessione:** La Concessione è finalizzata all'affidamento del servizio relativo alla gestione del parcheggio pubblico a pagamento nel territorio del Comune di Monte Sant'Angelo, mediante installazione e gestione dei dispositivi automatici (parcometri) per la riscossione della tariffa con custodia dei veicoli e con personale qualificato per le emissioni delle sanzioni a carico dei trasgressori relativamente alle aree date in gestione.

- 6) **Il canone posto a base d'asta, soggetto a rialzo espresso in percentuale, è stimato in € 750.000,00** (€ 150.000,00 x 5 anni), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
Il valore stimato della concessione di servizi, ai sensi dell'art. 167 e dell'art 35, comma 4 del Codice è di € 750.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.
- 7) **Periodo di concessione dell'affidamento:** La durata della concessione sarà di anni 5 (cinque), con decorrenza dalla data di consegna della stessa, che avverrà con apposito verbale, anche in assenza di stipula di contratto.
Al Concessionario è fatto divieto di cedere, anche solo in parte, le attività di gestione, mentre sono consentiti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture meramente strumentali alla gestione medesima. L'eventuale elusione, anche di fatto, del divieto assoluto di sub appalto anche parziale e/o cessione del contratto comporterà nullità dello stesso.
- 8) **Termine ultimo per la ricezione delle offerte: giorno 30.08.2021 ore 12:00.**
- 9) **Lingua in cui devono essere redatte le offerte:** italiano.
- 10) **Persone ammesse ad assistere alla apertura delle offerte:** sedute di gara aperte al pubblico tramite collegamento in remoto.
- 11) **Data ora e luogo di apertura delle offerte:** prima seduta pubblica, con accesso da remoto, giorno **31.08.2021 ore 10:30**, presso apposita Sala di Palazzo Dogana in Foggia, alla Piazza XX Settembre, 20.
Al fine di dare continuità alle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 le sedute pubbliche di gara che si terranno presso la SUA della provincia di Foggia si svolgeranno con accesso da remoto e senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico per la gestione delle gare. L'intero iter procedurale potrà essere seguito collegandosi al sito <https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/> ed accedendo all'area riservata con le credenziali in possesso.
- 12) **Cauzioni e garanzie richieste:**
L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una cauzione provvisoria, da effettuarsi a favore della Comune di Monte Sant'Angelo, pari al 2% dell'importo complessivo del canone concessorio posto a base di gara (€ 750.000,00), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs 50/2016. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo sopracitato.
L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016.
- 13) **Provvedimenti di approvazione, modalità di finanziamento:**
- Deliberazione di G.C. del Comune di Monte Sant'Angelo n. 31 del 24/02/2021 di indizione della gara per l'espletamento del servizio di gestione, per anni 5, del parcheggio pubblico a pagamento;
 - Deliberazione di G.C. del Comune di Monte Sant'Angelo n. 91 del 21/05/2021 di approvazione delle tariffe da applicare agli utenti per l'utilizzo delle aree adibite a parcheggio pubblico a pagamento;
 - Determinazione Dirigenziale a contrarre del Responsabile del 2° Settore Tecnico del Comune di Monte Sant'Angelo n. 456 del 11/05/2021;
 - Determinazione Dirigenziale del Responsabile del 2° Settore Tecnico del Comune di Monte Sant'Angelo n. 500 del 24/05/2021 di approvazione dello schema di convenzione;
 - Modalità di finanziamento: la Concessione si finanzia con i proventi derivanti dalle tariffe per i parcheggi - il Concessionario avrà l'obbligo di versare al Comune di Monte Sant'Angelo il canone contrattuale stabilito in considerazione del rialzo offerto sulla base di gara, con le modalità definite nello schema di convenzione.
- 14) **Criteri di selezione** o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti sono specificati nel Disciplinare di gara.
Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 56/2017, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliono partecipare alla gara utilizzando l'istituto dell'**avvalimento**, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del D.P.R. 445/2000, la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 56/2017. In particolare i concorrenti, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in relazione alla capacità economica, finanziaria, tecnica ed organizzativa necessaria dovranno avere:
- Requisiti di idoneità professionale:**
- a) **Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A.** oppure equivalente registro per gli altri stati europei, per attività compatibili con la natura dei servizi, lavori e forniture oggetto della presente concessione.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

b) Fatturato specifico complessivo nel settore di attività analogo a quello oggetto dell'appalto (gestione parcheggi), realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione della gara, non inferiore ad € 220.000,00.

Requisiti di capacità tecnica e professionali:

c) Avvenuta esecuzione nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di attività analoghe a quelle oggetto di gara, con almeno 1 contratto per la gestione di parcheggi reso a favore di committenti pubblici o privati.

15) Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

16) a) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sede di Bari - Piazza Massari, 6, cap. 70122 tel. 080/5733111 - fax 080/5733220 - tarba-segrprotocolloamm@gacert.it

b) Organismo responsabile delle procedure di mediazione: R.U.P. Arch. Giampiero Bisceglia del Comune di Monte Sant'Angelo;

c) Presentazione di ricorso: entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010;

d) Servizio disponibile alle informazioni sulla presentazione del ricorso: Provincia di Foggia - Settore Stazione Unica Appaltante e CUC Interna.

17) Informazioni complementari:

L'affidamento sarà governato dalle disposizioni previste dalla convenzione relative al conferimento delle funzioni alla SUA della Provincia di Foggia, giusta delibera di Consiglio Provinciale n. 14/2013 ed in particolare da quanto previsto dal Capo II recante disposizioni di contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose, sottoscritta con il Prefetto della Provincia di Foggia il 22.04.2013.

Il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative al possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione, alle modalità di partecipazione alla gara e di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alle procedure di aggiudicazione dell'affidamento, nonché gli elaborati relativi alla concessione, sono visionabili e disponibili sul sito internet www.provincia.foggia.it, nella Sezione Appalti SUA.

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall'Italia qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Dovrà essere versata la somma di € 70,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara".

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 esclusivamente nell'ambito della presente gara.

L'operatore economico deve allegare l'attestato **PASSOE** rilasciato dal sistema dopo aver eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato al sistema il CIG della procedura.

Ai sensi del D.L. n. 66, art. 26 co. 1, del 24/04/2014 tutte le eventuali spese effettuate per la pubblicazione sui quotidiani dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara, sono a carico dell'aggiudicatario che è tenuto a rimborsarle, entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione, all'Amministrazione Aggiudicatrice.

Il contratto di concessione *non conterrà* la clausola arbitrale.

Responsabile del procedimento: Arch. Gianpiero Bisceglia, del Comune di Monte Sant'Angelo.

Il Dirigente della S.U.A.

Ing. Giuseppe CELA

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". Copia stampabile ai sensi dell'art.23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.



PROVINCIA DI FOGGIA
Settore Appalti, SUA, Contratti ed Espropri
Servizio Stazione Unica Appaltante e CUC Interna
Piazza XX settembre 20 – 71121 Foggia
Tel 0881791111
www.provincia.foggia.it
protocollo@cert.provincia.foggia.it

Gara G00921/2021	S.U.A. - COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO - Appalto del servizio per la concessione in gestione per anni CINQUE (5) del parcheggio di autoveicoli in zona Castello, già sede dell'ex Campo sportivo, nonché delle aree di seguito riportate: AREA N. 1 Viale della Madonna; AREA N. 2 Via Mont Saint-Michel; AREA N. 3 Corso V. Emanuele (tra il civico 135 e il civico 165); AREA N. 4 Corso V. Emanuele (nei pressi del monumento ai Caduti)
C.I.G.	8801910DE6

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di affidamento, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell'offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura. Gli elaborati relativi alla concessione sono visibili sul sito internet della Provincia di Foggia www.provincia.foggia.it nella Sezione Appalti Sua.

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI ALLEGATE AL PRESENTE DISCIPLINARE, PER L'INVIO DELL'OFFERTA TELEMATICA.

L'invio telematico delle offerte dovrà avvenire per il tramite del Portale Telematico MAGGIOLI APPALTI raggiungibile al seguente link <https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/>

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto, verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsivoglia altra modalità di presentazione.

Per partecipare occorre:

- collegarsi al sito <http://www.provincia.foggia.it/> pulsante APPALTI - SUA ed una volta che si è stati reindirizzati alla pagina Appalti & Contratti, registrarsi al Portale, attivando la funzione "Registrati" presente nella sezione "Area Riservata", prendere visione delle istruzioni per effettuare la registrazione riportate nell'area "Istruzioni e manuale", in alternativa collegarsi al link sottostante:

<https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/>

- accedere nella sezione "Area Riservata" con le credenziali ottenute in fase di iscrizione;
- prendere visione delle istruzioni fornite nell'area "Istruzioni e manuale".

Per eventuali problematiche è attivo il servizio di Help-Desk dedicato agli operatori economici: collegarsi al sito <http://www.provincia.foggia.it/> pulsante APPALTI – SUA e accedere alla sezione "Assistenza Tecnica".

I. PREMESSE:

Con Determinazione esecutiva a contrattare a contrarre del Responsabile del 2° Settore Tecnico del Comune di Monte Sant'Angelo n. 456 del 11/05/2021 è stato stabilito di affidare l'"Appalto del servizio per la concessione in gestione per anni CINQUE (5) del parcheggio di autoveicoli in zona Castello, già sede dell'ex Campo sportivo, nonché delle aree di seguito riportate: AREA N. 1 Viale della Madonna; AREA N. 2 Via Mont Saint-Michel; AREA N. 3 Corso V. Emanuele (tra il civico 135 e il civico 165); AREA N. 4 Corso V. Emanuele (nei pressi del monumento ai Caduti)". L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, fatta salva la verifica delle offerte anormalmente basse, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Il **Responsabile del procedimento**, ai sensi dell'art. 31 del Codice è l'Arch. **Gianpiero Bisceglia**, del Comune di Monte Sant'Angelo.

II. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

II.I DOCUMENTI DI GARA: i documenti a base dell'affidamento sono:

- 1) Capitolato Speciale d'Appalto;
- 2) Schema di convenzione;
- 3) Planimetria Aree Parcheggio;
- 4) Bando di gara;
- 5) Disciplinare di gara.

II.II Informazioni e chiarimenti: Le informazioni sulla procedura di gara potranno essere rivolte alla Stazione Appaltante esclusivamente a mezzo della piattaforma Appalti & Contratti raggiungibile al link: <https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/>, pertanto **non avranno risposta i quesiti pervenuti in qualsiasi altra forma** (e-mail o PEC del protocollo).

In ogni fase della procedura di gara, il concorrente dovrà accedere alla propria "Area Riservata" all'interno del portale telematico per prendere visione delle comunicazioni inerenti la procedura medesima, sia in entrata che in uscita.

Le richieste di informazioni di carattere tecnico saranno trasferite al RUP per il riscontro.

Il termine ultimo per la presentazione dei quesiti è fissato al **settimo giorno** antecedente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Risposte e chiarimenti di rilevante interesse saranno pubblicati sul portale Appalti & Contratti.

II.III Comunicazioni: Tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti in fase di registrazione al portale.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario, registrato al portale in fase di partecipazione, si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio, registrato al portale in fase di partecipazione, si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

III OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI:

L'affidamento riguarda la **GARA G00921/2021** - S.U.A. COMUNE DI MONTE SANT'ANGELO - Appalto del servizio per la concessione in gestione per anni CINQUE (5) del parcheggio di autoveicoli in zona Castello, già sede dell'ex Campo sportivo, nonché delle aree di seguito riportate: AREA N. 1 Viale della Madonna; AREA N. 2 Via Mont Saint-Michel; AREA N. 3 Corso V. Emanuele (tra il civico 135 e il civico 165); AREA N. 4 Corso V. Emanuele (nei pressi del monumento ai Caduti).

Il canone posto a base d'asta, soggetto a rialzo espresso in percentuale, è stimato in € 750.000,00 (€ 150.000,00 x 5 anni), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Il valore stimato della concessione di servizi, ai sensi dell'art. 167 e dell'art 35, comma 4 del codice è di € 750.000,00, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Tabella descrittiva delle prestazioni oggetto dell'affidamento

<i>Descrizione Servizi</i>	<i>Principale/Secondaria</i>	<i>CPV</i>
<i>Servizi di gestione di parcheggi</i>	<i>Principale</i>	98351000-8

La gestione del servizio non è divisibile in lotti funzionali in quanto trattasi di un complesso di servizi costituenti un unicum funzionale.

IV DURATA DELL'AFFIDAMENTO – OPZIONI:

IV.I Durata: la concessione avrà la durata di anni CINQUE dalla data di effettiva consegna delle aree e delle attrezzature all'affidatario. Alla scadenza del suddetto termine cesseranno automaticamente tutti gli effetti giuridici connessi e dipendenti dal presente contratto, senza bisogno di alcun preavviso e senza possibilità di tacita proroga.

L'Ente concedente si riserva la facoltà, per esigenze derivanti dall'assetto della viabilità, modifiche delle sedi stradali, attuazione di Piani Urbanistici, concessione di spazi per manifestazioni, e in genere, per qualsiasi motivo di pubblica utilità, di variare, nonché di revocare o sospendere l'appalto stesso, senza che da parte del gestore possa essere preteso alcun risarcimento o rimborso spese. Qualora, per i motivi indicati al precedente capoverso, venga disposta la revoca, ovvero la sospensione dell'appalto per un periodo di tempo di almeno 1 mese sarà riconosciuta a favore del gestore la richiesta di restituzione e/o riduzione del convenuto canone, secondo i criteri proporzionali.

IV.II Opzioni:

Clausola risolutiva: l'Ente potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 176 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per i motivi indicati nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di convenzione e per mancata costituzione di cauzione definitiva e assicurazioni RCT/RCO;

Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico del Concessionario. In caso di risoluzione della concessione, il Comune di Monte Sant'Angelo procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni, ivi compresa l'eventuale esecuzione in danno.

Modifiche del contratto ai sensi dell'art. 175 del Codice: Nel caso di modifica, riduzione o estensione della concessione le stesse saranno affidate al Concessionario purché nei limiti consentiti dalle disposizioni legislative e dal CSA in materia di varianti in corso di esecuzione del contratto.

Nessun indennizzo spetterà al concessionario in caso di riduzione del servizio appaltato.

Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106 del Codice: Il Comune si riserva della facoltà di disporre una proroga tecnica del contratto per il termine strettamente necessario all'effettuazione di una nuova procedura di gara e in tutti i casi in cui non si riesca ad avviare la procedura di nuovo appalto entro la scadenza del contratto in essere, nel rispetto dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii., fatte salve successive disposizioni di legge e prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia.

V SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'affidamento (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

VI REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **black list** di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono, **pena l'esclusione dalla gara**, essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure della domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010.

VII REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

VII.I Requisiti di Idoneità

VII.I Requisiti di idoneità professionale:

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure equivalente registro per gli altri stati europei, per attività compatibili con la natura dei servizi, lavori e forniture oggetto della presente concessione.

Nel caso di soggetti aventi sede in un altro Stato dell'Unione Europea, iscrizione in elenchi equivalenti e in categorie equivalenti dello Stato ove hanno sede.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, co 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Tali requisiti devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE.

VII.II Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

b) Fatturato specifico complessivo nel settore di attività analogo a quello oggetto dell'appalto (gestione parcheggi), realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione della gara, non inferiore ad € 220.000,00.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

La comprova del requisito è fornita, in fase di partecipazione alla gara, secondo le disposizioni di cui ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante presentazione di copia delle fatture quietanzate (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga), dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai contratti di servizi nel settore di attività oggetto dell'appalto contenenti l'indicazione dell'oggetto del contratto, del relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

VII.III Requisiti di Capacità Tecnica e Professionale

- c) **Avvenuta esecuzione nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di attività analoghe** a quelle oggetto di gara, con almeno 1 contratto per la gestione di parcheggi reso a favore di committenti pubblici o privati.

La prova del requisito, è fornita in fase di partecipazione alla gara secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice.

In caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici mediante presentazione di originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione oppure copia conforme dei contratti eseguiti contenenti le medesime indicazioni.

VII.IV Indicazioni per i Raggruppamenti Temporanei, Consorzi Ordinari, Aggregazioni di Imprese di Rete, GEIE

Nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.

La mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese di tipo verticale, ai sensi dell'art. 48, comma 2 del Codice, dovrà eseguire le prestazioni indicate come principali, anche in termini economici, le mandanti quelle indicate come secondarie.

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il **requisito relativo all'iscrizione** nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a) ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b) ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il **requisito di capacità economica e finanziaria relativo al fatturato** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: Per l'impresa mandataria non meno del 60%; per ciascuna delle imprese mandanti non meno del 20% e comunque soddisfatto nel complesso del raggruppamento.

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il fatturato specifico richiesto nella prestazione principale dovrà essere dimostrato esclusivamente dalla mandataria; il fatturato specifico eventualmente richiesto anche per le prestazioni secondarie dovrà essere dimostrato dalle mandanti esecutrici o da quest'ultime unitamente alla mandataria. Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale si applica la regola prevista per quest'ultimo.

Il **requisito di capacità tecnica e professionale relativo alla gestione pregressa del servizio analogo** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: Per l'impresa mandataria non meno del 60%; per ciascuna delle imprese mandanti non meno del 20% e comunque soddisfatto nel complesso del raggruppamento.

VII.V Indicazioni per i Consorzi di Cooperative e di Imprese Artigiane e i Consorzi Stabili

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il **requisito relativo all'iscrizione nel registro** tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato di cui al **punto VII.I lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri

requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

VIII AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di esecutore parziale di servizi nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

IX SUB CONCESSIONE

È fatto divieto di sub-concedere o sub-affidare a terzi l'area destinata a parcheggio autoveicoli e il servizio oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa, mentre sono consentiti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture meramente strumentali ed accessori alla gestione medesima. L'eventuale elusione, anche di fatto, del divieto assoluto di sub concessione anche parziale e/o cessione del contratto comporterà nullità dello stesso.

X GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, **con beneficiario la Comune di Monte Sant'Angelo, pari al 2%** dell'importo complessivo del canone concessorio posto a base di gara (€ 750.000,00), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice comprendente **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso

le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria comunale;

c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
- 4) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 5) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 6) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 7) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una estensione della garanzia provvisoria.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile, quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

XI SOPRALLUOGO: non previsto

XII PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC: per un importo pari ad € 70,00 secondo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it.

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

- *online* mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC, scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA, collegandosi al "Servizio Gestione Contributi Gara", generando avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Unico Versamento) e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da allegare all'offerta;

- *pagamento mediante avviso*, utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del [Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C.](#), a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La ricevuta del versamento, dovrà essere acquisita digitalmente in formato PDF.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento entro il termine di scadenza della procedura di gara è causa di esclusione dalla procedura concorsuale.

XIII MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

I plichi telematici contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire esclusivamente mediante l'utilizzo della piattaforma telematica raggiungibile al sito <https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/> entro il termine perentorio delle **ore 12:00 del giorno 30.08.2021.**

Oltre il termine predetto il sistema telematico non consentirà la trasmissione dell'offerta.

La procedura di acquisizione prevede la compilazione dei documenti in tre steps e precisamente:

"A – Documenti Amministrativi";

"B – Offerta Tecnica";

"C – Offerta economica".

Con la presentazione dell'offerta l'impresa implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nei suoi allegati, nel capitolato speciale – capitolato d'oneri di concessione e comunque negli atti approvati con Deliberazione a contrattare.

Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità da parte del sistema telematico, i concorrenti possono trasmettere eventuali plichi telematici sostitutivi di quello già presentato. Non saranno ammesse integrazioni del plico telematico già trasmesso, essendo possibile per il concorrente richiedere telematicamente esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione alla gara dovrà essere acquisita digitalmente, firmata digitalmente nei casi espressamente indicati e prodotta esclusivamente attraverso il portale telematico.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "A", si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

XIV SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

XV CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

1) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE La domanda di partecipazione è assoggettata all'imposta di bollo (da corrispondere con il modello F23, da allegare tra i documenti di gara in formato pdf) ed è redatta preferibilmente secondo il modello allegato A1 (o riprodotto in modo conforme), in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente.

Il documento deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale.

Nel caso in cui l'istanza sia presentata da un soggetto diverso dal legale rappresentante va **prodotta copia della procura acquisita digitalmente in formato PDF e sottoscritta con firma digitale.**

Con essa il concorrente chiede di partecipare alla procedura in oggetto e dichiara tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

a) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati indicati al comma 1 dell'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016;

oppure *indica tutte le condanne penali riportate nei propri confronti, comprese quelle per le quali si abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;*

b) che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non sono cessati dalla carica soggetti aventi poteri di rappresentanza o di impegnare la società o aventi la qualifica di direttore tecnico, così come individuati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

oppure *dichiara i nominativi e le generalità dei soggetti che, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, sono cessati dalla carica indicando tutte le condanne penali riportate, comprese quelle per le quali si sia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione;*

c) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art.30, comma 3, D.Lgs. n.50/2016;

d) la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

oppure *la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000);*

e) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;

oppure *di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell'impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;*

oppure *di essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovano, nei confronti dell'impresa, in situazione di controllo, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;*

f) l'inesistenza di misure cautelari interdittive ovvero di divieto temporaneo di stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione previsti da altre disposizioni legislative e regolamentari;

g) che l'impresa non si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i.;

oppure *che l'impresa si è avvalsa di piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell'offerta;*

h) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016) le consorziate per le quali il consorzio concorre e la composizione societaria del consorzio (*indicare denominazione, ragione sociale, sede legale e codice fiscale di ciascun consorziato/e percentuale di partecipazione - i Consorzi con percentuale uguale o superiore al 5% DEVONO COMPILARE L'ALLEGATO A/5*) (*nel caso allegare dichiarazione resa dai rappresentanti delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre come da modello allegato*);

i) presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l'operatore economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del codice e nello specifico del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza o del socio unico persona fisica o del socio di maggioranza nel

caso di società con meno di quattro soci e dei direttori tecnici se si tratta di altro tipo di società, se trattasi di società aggregate in imprese di rete i dati richiesti devono essere esibiti da ogni impresa aggregata; nonché i poteri dei firmatari dell'offerta e delle dichiarazioni di cui al presente "disciplinare di gara" (*allegare certificato camerale o dichiarazione sostitutiva*);

ovvero, nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall'Italia (art. 83, comma 3 del D.Lgs 50/2016), indica i dati risultanti da apposito documento corredato da traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l'iscrizione in analogo Registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello stato di appartenenza;

j) di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l'INPS e l'INAIL, di essere in regola con i relativi versamenti e di applicare il CCNL del settore (*indicare sede e matricola*);

k) le attività meramente strumentali e accessorie alla gestione che intende eventualmente sub concedere (***E' fatto divieto di sub-concedere o sub-affidare, anche solo in parte, a terzi l'area destinata a parcheggio autoveicoli e il servizio oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa***);

l) di essere consapevole che non è ammessa la sub concessione anche parziale della gestione delle attività principali e che qualsiasi richiesta di diversa esecuzione non sarà autorizzata dalla Stazione Appaltante;

m) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato speciale – capitolato d'oneri di concessione, nonché in tutti i rimanenti elaborati regolanti la gestione della struttura;

n) di aver esaminato gli atti concessori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione della gestione e di aver giudicato la gestione stessa realizzabile ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire la formulazione dell'offerta, attestando altresì di avere effettuato una verifica della disponibilità del personale necessario per l'esecuzione della gestione;

o) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolta la gestione;

p) di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell'affidamento, di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

q) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la gestione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito, fatte salve quelle previste da disposizioni normative in materia;

r) l'elezione del domicilio ai fini dell'affidamento, la e-mail, il numero di telefono e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni o richieste di integrazioni e chiarimenti, autorizzando espressamente la stessa stazione appaltante ad utilizzare i dati comunicati **oppure** solo in caso di concorrenti aventi sede in altri stati membri l'indirizzo di posta elettronica;

s) (*nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzio o GEIE o di aggregazione di imprese di rete non ancora costituito*) a quale impresa qualificata, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate e l'impegno ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di appalti pubblici con riguardo a raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE o aggregazioni di imprese di rete ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice. Attesta la propria quota di partecipazione al raggruppamento prendendo atto che è vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta e dichiara ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

t) l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti, nonché la sede territoriale del competente Tribunale; la Prefettura di appartenenza presso la quale si è iscritti nella White List (*indicare la data di iscrizione o di presentazione domanda o di rinnovo e allegare l'eventuale richiesta di iscrizione o rinnovo*);

oppure di non essere tenuta all'iscrizione nella White List della Prefettura di appartenenza in quanto non rientrante nelle attività elencate dall'art. 1 comma 53 della Legge n. 190/2012 (*in caso non si sia tenuti all'iscrizione compilare il modello dichiarazione familiari conviventi maggiorenni*);

u) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

v) di essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico/professionale ed economico/finanziario previsti dall'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016:

Requisiti di idoneità professionale:

v.1) Iscrizione nel registro tenuto dalla C.C.I.A.A. oppure equivalente registro per gli altri stati europei, per attività compatibili con la natura dei servizi, lavori e forniture oggetto della presente concessione.

Requisiti di Capacità Economica e Finanziaria

v.2) Fatturato specifico complessivo nel settore di attività analogo a quello oggetto dell'appalto (gestione parcheggi), realizzato nel triennio antecedente la pubblicazione della gara, non inferiore ad € 220.000,00.

Requisiti di capacità tecnica e professionali:

v.3) Avvenuta esecuzione nell'ultimo triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara di attività analoghe a quelle oggetto di gara, con almeno 1 contratto per la gestione di parcheggi reso a favore di committenti pubblici o privati.

w) di ricorrere all'istituto dell'avvalimento per l'assolvimento dei requisiti economici, finanziari e tecnici di cui è carente (specificare i requisiti di cui si avvale e indicare nome dell'impresa ausiliaria e sede);

x) (nel caso di imprese riunite o consorziate costituite) le parti dei servizi che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (specificare operatore economico e misura);

y) di non trovarsi nelle condizioni di cui agli artt. 43 e 44 del D.Lgs. 286/1998: "Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

z) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 41 del D.lgs 198/2006 recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 6 della L. 246/2005;

aa) di prendere atto del tipo e delle condizioni di concessione;

bb) di non avere (ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 comma 1 del D.L. 78/2010, così come modificato dalla legge di conversione n. 122/2010), sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti "black list", elencati nel decreto del Ministero delle Finanze del 4 maggio 1999 e nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 **oppure** di avere sede, residenza o domicilio in Paesi così detti "black list", ma di essere in possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal citato art.37 **oppure** di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 3 del d.m. 14 dicembre 2010 e allega copia conforme dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero;

cc) l'impegno al rispetto di quanto previsto ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, capo II, recante disposizioni di contrasto ai tentativi di infiltrazioni mafiose negli appalti di cui alla convenzione relativa al conferimento delle funzioni di S.U.A. (Stazione Unica Appaltante) della Provincia di Foggia, approvata con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 14 del 20/07/2013 e sottoscritta con il Prefetto in data 22/04/2013;

dd) l'impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate e attestazione di avere o di impegnarsi a dotarsi prima dell'inizio del servizio di un numero di dipendenti e collaboratori atti a garantire l'esatto espletamento dello stesso;

ee) di essere a conoscenza che tutte le eventuali spese effettuate per la pubblicazione sui quotidiani e su GURI dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara sono a carico dell'aggiudicatario che è tenuto a rimborsarle, entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione all'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016,

ff) di essere a conoscenza che tutte le spese necessarie per la materiale allegazione al contratto degli elaborati progettuali obbligatori sono a carico dell'aggiudicatario che è tenuto a versarle all'atto della stipula.

gg) (se del caso qualora si verifichino particolari condizioni di esecuzione) di accettare, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicataria,

hh) (per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) l'impegno ad uniformarsi in caso di aggiudicazione alla disciplina di cui agli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale;

ii) di autorizzare qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara

oppure

di non autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica (eventuale) e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale.

(In caso di diniego lo stesso dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice);

jj) (Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciati dal Tribunale di appartenenza **nonché** dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

kk) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. (divieto di pantouflage).

2) (nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016)

DICHIARAZIONE RESA DAI LEGALI RAPPRESENTANTI DELLE IMPRESE CONSORZIATE PER LE QUALI IL CONSORZIO CONCORRE secondo il modello allegato, compilato e **acquisito digitalmente in formato PDF e sottoscritto con firma digitale.**

3) *(nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzio o GEIE già costituito o di aggregazione di imprese di rete)* **MANDATO COLLETTIVO IRREVOCABILE**, con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, **OVVERO L'ATTO COSTITUTIVO E STATUTO DEL CONSORZIO**, del consorzio o GEIE o di aggregazione di imprese di rete con indicazione del soggetto designato quale capofila **acquisito digitalmente in formato PDF e sottoscritto con firma digitale.**

DICHIARAZIONE in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le categorie di servizi, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

4) DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 80 DEL D.LGS N. 50/2016 prodotta in formato pdf e sottoscritta con firma digitale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni - da rendersi da parte dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 anche in forma cumulativa - con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità dichiara di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2018 ed in particolare:

4.1) di non aver subito alcuna condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

4.1.a.) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

4.1.a.) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

4.1.b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

4.1.b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;

4.1.c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

4.1.d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

4.1.e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

4.1.f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

4.1.g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4.2) che non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'esclusione di cui ai punti 4.1. e 4.2 va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

4.3) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L'esclusione non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande;

4.4) di non trovarsi in una delle seguenti situazioni qualora:

4.4.a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016;

4.4.b) l'operatore economico sia stato sottoposto a fallimento o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dagli articoli 110 del presente Codice e 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

4.4.c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

4.4.c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

4.4.c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;

4.4.c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

4.4.d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

4.4.e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

4.4.f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

4.4.f-bis) l'operatore economico che presenti, nella procedura di gara in corso e negli affidamenti dei subappalti, false dichiarazioni o falsa documentazione;

4.4.f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti dei subappalti;

4.4.g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

4.4.h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

4.4.i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero autocertifici la sussistenza del medesimo requisito;

4.4.l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;

4.4.m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 4.1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 4.3, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Qualora la stazione appaltante ritenga che le misure di cui sopra siano sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

In ogni caso, un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità sopra prevista nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:

a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;

b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;

c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.

Nei casi di cui alle lettere b) e c) del precedente periodo, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al punto 4.4, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.

Le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n.306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n.159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Si evidenzia che le dichiarazioni sostitutive relative di tutti i soggetti diversi dai legali rappresentanti o titolari possono essere rese in conformità a quanto previsto nei modelli allegati.

Per i concorrenti non residenti in Italia allegare dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza.

5) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA CASELLARIO GIUDIZIALE E CARICHI PENDENTI, il documento dovrà essere acquisito digitalmente in formato PDF e firmato digitalmente (l'iscrizione alla White List presso la Prefettura territorialmente competente tiene luogo della documentazione antimafia ai sensi dell'art. 7 del DPCM 18 aprile 23013).

6) (Se del caso) DOCUMENTAZIONI E DICHIARAZIONI DELL'IMPRESA CONCORRENTE E DELL'IMPRESA AUSILIARIA, inerenti l'istituto dell'avvalimento, previste dall'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47.

Tutti i documenti devono essere prodotti in formato pdf e sottoscritti con firma digitale.

Prescrizioni particolari inerenti l'istituto dell'avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo, consorziato o raggruppato, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 84 del D. Lgs 50/2016, avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al medesimo raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

Ad eccezione del punto c) e d) è vietato l'avvalimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale.

Per tale circostanza dovrà essere osservata la procedura dettata dall'art 89 del D.Lgs 50/2016 ed in particolare, per la documentazione da allegare, il comma 1^a di tale articolo:

a) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016;

b) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'affidamento. Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del DPR 207/2010, il contratto di cui al precedente punto d) deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: oggetto, con indicazione delle risorse e dei mezzi prestati in modo determinato e specifico; durata; ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante e con data non anteriore alla pubblicazione del presente bando.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'impresa avvalente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, che dovrà **rendere la dichiarazione relativa all'insussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 D. Lgs. 169/2011, oltre a dichiarare il rispetto del protocollo di legalità.**

7) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione all'indirizzo internet <http://www.base.gov.pt/deucp/filter?lang=it>.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di affidamento.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE rilasciato dal sistema AVCPASS.

In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list"

6) dichiarazione dell'ausiliaria del possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv. in l. 122/2010) oppure dichiarazione dell'ausiliaria di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 1 comma 3 del d.m. 14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizzazione inviata al Ministero.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE allega una dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria;

c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica;

d) la sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale.

Parte V – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;

- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. 1) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Il documento deve essere prodotto in formato pdf e sottoscritto con firma digitale.

8) CAUZIONE PROVVISORIA di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016: **beneficiario il Comune di Monte Sant'Angelo**, per un importo garantito pari al **2%** dell'importo complessivo del canone annuo concessorio posto a base di gara (€ 750.000,00), costituita con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, oppure mediante fidejussione bancaria oppure fidejussione assicurativa oppure fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 58/1998 in originale e valida per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 7 dell'articolo innanzi citato.

La cauzione dovrà riportare specificatamente l'oggetto del servizio garantiti.

La polizza fidejussoria dovrà essere acquisita digitalmente in formato PDF e firmata digitalmente da parte del titolare dell'Agenzia.

9) VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC per un importo pari ad **€ 70,00** secondo le modalità indicate sul sito www.anticorruzione.it.

Il pagamento della contribuzione avviene con le seguenti modalità:

- online mediante il nuovo Portale dei pagamenti dell'ANAC, scegliendo tra i canali di pagamento disponibili sul sistema pagoPA, collegandosi al "Servizio Gestione Contributi Gara", generando avvisi di pagamento pagoPA (identificati dallo IUV, Identificativo Unico Versamento) e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da allegare all'offerta;

- pagamento mediante avviso, utilizzando le infrastrutture messe a disposizione da un Prestatore dei Servizi di Pagamento (PSP) abilitato a pagoPA (sportelli ATM, applicazioni di home banking - servizio CBILL e di mobile payment, punti della rete di vendita dei generi di monopolio - tabaccai, SISAL e Lottomatica, casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.). Si precisa che il nuovo servizio non consente il pagamento presso i PSP senza l'avviso di pagamento ovvero con la sola indicazione del CIG e del codice fiscale dell'OE.

Per entrambe le modalità sopra descritte, le ricevute di pagamento saranno disponibili nella sezione "Pagamenti effettuati" del Portale dei pagamenti dell'A.N.A.C., a conclusione dell'operazione di pagamento con esito positivo e alla ricezione, da parte dell'Autorità, della ricevuta telematica inviata dai PSP.

La ricevuta del versamento, dovrà essere acquisita digitalmente in formato PDF.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento entro il termine di scadenza della procedura di gara è causa di esclusione dalla procedura concorsuale.

10) PASSOE rilasciato dal sistema dopo che l'operatore economico ha eseguito la registrazione al servizio AVCPASS (in www.avcp.it – servizi ad accesso riservato) ed indicato a sistema il CIG della procedura cui intende partecipare.

In caso di utilizzo dell'istituto dell'avvalimento l'operatore economico nel momento della registrazione al servizio AVCPASS deve associare alla richiesta del PASSOE anche i dati dell'impresa ausiliaria.

Il documento dovrà essere acquisito digitalmente in formato PDF.

11) (eventuale) ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST DELLA PREFETTURA dove ha sede il concorrente; si specifica che, allorquando i lavori appaltati comprendano lavorazioni sensibili, l'aggiudicatario avrà comunque

l'obbligo di iscrizione alla White List prima della sottoscrizione del contratto, **Il documento dovrà essere acquisito digitalmente in formato PDF.**

12) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD SOCIALI MINIMI: la dichiarazione deve essere redatta, preferibilmente secondo il modello allegato A7 (o riprodotto in modo conforme), in lingua italiana e sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente.

Il documento dovrà essere acquisito digitalmente in formato PDF.

13) DOCUMENTAZIONE ASSOLVIMENTO PAGAMENTO IMPOSTA BOLLO: l'assolvimento del pagamento dell'imposta deve avvenire con pagamento mediante le modalità previste dall'Agenzia Delle Entrate competente **tramite il modello F23.**

L'importo dell'imposta di bollo, attualmente pari a € 16,00, deve accompagnare l'istanza di partecipazione prodotta per la singola gara (D.P.R. n. 642/1972, allegato A, parte I, Tariffe, art. 3). Nel Modello F23 si deve specificare: il codice tributo 456T, il codice dell'ufficio territorialmente competente, come causale il numero telematico della gara e il codice CIG.

Il versamento deve essere acquisito in formato pdf.

14) DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA FINANZIARIA: P.TO VII.II Lett. b) **Fatturato specifico complessivo**, come specificato nei corrispondenti punti del disciplinare **acquisita in formato pdf e sottoscritta digitalmente.**

15) DOCUMENTAZIONE A COMPROVA DEI REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE: P.TO VII.III Lett. c) **Esecuzione di servizi analoghi**, come specificato nei corrispondenti punti del disciplinare, **acquisita in formato pdf e sottoscritta digitalmente.**

A.) Tutte le dichiarazioni richieste:

a) sono rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, con la sottoscrizione del dichiarante con firma digitale (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);

b) devono essere corredate dalla scansione leggibile di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;

c) devono essere corredate dall'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) del concorrente dove potranno essere inviate richieste e comunicazioni;

d) devono essere sottoscritte digitalmente dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza;

e) ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445 del 2000, le dichiarazioni rese nell'interesse proprio del dichiarante possono riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza;

f) le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di attestazioni rilasciate da pubbliche amministrazioni o detenute stabilmente da queste, possono essere sostituite dalle certificazioni o attestazioni in originale o in copia autenticata ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R. n. 445 del 2000;

g) le dichiarazioni ed i documenti prodotti dai concorrenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016.

B.) Ai sensi degli articoli 71 e 76 del D.P.R. n. 445 del 2000 la Stazione appaltante può:

a) procedere in ogni momento alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale richiedendo ad uno o più concorrenti di comprovare in tutto o in parte uno o più d'uno dei predetti requisiti, salvo il caso in cui possano essere verificati d'ufficio ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 445 del 2000, escludendo l'operatore economico per il quale i requisiti dichiarati non siano comprovati;

b) può revocare l'aggiudicazione, qualora accerti, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più d'uno dei requisiti richiesti in sede di gara, oppure una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate.

C.) Le comunicazioni agli offerenti, in tutti i casi previsti dal presente disciplinare e dal D.Lgs n. 50/2016, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi offerenti; la Stazione Appaltante, comunica e richiede documenti ed informazioni esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

D.) La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di non dar luogo alla gara o di prorogarne i termini, dandone comunicazione ai concorrenti, per motivi di pubblico interesse o qualora non vi siano sufficienti disponibilità di bilancio, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) nonché tutte le dichiarazioni sopra elencate, ove richiesto, devono essere sottoscritte con firma digitale dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo. Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, o da aggregazioni di imprese in rete, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio o il GEIE o l'aggregazione di imprese in rete. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte digitalmente anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura acquisita digitalmente in formato PDF e firmata digitalmente.

Nel caso di **RETE D'IMPRESE** attenersi inoltre:

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti della gestione, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima. **In ogni caso tutte le dichiarazioni dovranno essere acquisite digitalmente in formato PDF e firmate digitalmente prima del loro utilizzo nella procedura telematica di partecipazione alla gara da parte degli operatori economici.**

La domanda di ammissione alla gara di cui al precedente punto 1) e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti devono essere redatte preferibilmente in conformità ai modelli predisposti dalla Stazione Appaltante disponibili sul sito internet www.provincia.foggia.it e allegati al presente disciplinare.

La domanda di ammissione e le dichiarazioni, qualora non vengano rese sui modelli predisposti dalla stazione appaltante, dovranno riportare tutti i dati, le notizie e le informazioni previste nei modelli stessi.

Tutta la documentazione e le dichiarazioni previste nei precedenti punti devono essere acquisite in formato PDF e firmate digitalmente.

La mancata produzione dell'istanza, delle dichiarazioni e della documentazione di cui ai punti **precedenti** nei termini e nei modi previsti, comporterà **l'esclusione del concorrente dalla gara, fatto salvo il ricorso al c.d. soccorso istruttorio.**

Sarà motivo di esclusione (nelle ipotesi previste), la mancata presentazione della documentazione utile a dimostrare che la situazione di controllo ex art. 2359 del codice civile non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

Sarà motivo di esclusione la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.

XVI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs n. 50/16, la mancata produzione dell'istanza e delle dichiarazioni richieste, di cui ai punti precedenti, nei termini e nei modi previsti, comporterà **l'esclusione del concorrente dalla gara, fatto salvo il ricorso al c.d. soccorso istruttorio.** In particolare la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste ai fini del possesso della comprova dei requisiti, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa alla regolarizzazione. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di cui sopra il concorrente è escluso dalla gara. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

N.B. Ai sensi dell'art. 95, comma 15. del D.Lgs n. 50/16 ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

XVII CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta telematica **“B – OFFERTA TECNICA”** deve contenere i seguenti documenti sottoscritti digitalmente:

1) Una relazione tecnica dei servizi offerti che, tenendo ben presenti gli obiettivi indicati nel CSA e nei criteri di valutazione, illustri come il concorrente intenda organizzare l'attività.

Detta relazione tecnica descrittiva dovrà essere elaborata **rispettando l'ordine dei 9 criteri** indicati nella tabella “Criteri di valutazione”.

La relazione tecnica, redatta in non più di **30 pagine**, formato A4, equivalenti a **60 facciate** (oltre all'indice ed alla testatina), scritte con carattere times new roman, corpo 11 o equivalente, dovrà essere redatta tenuto conto specificatamente degli indicatori elencati nella tabella dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, oggetto di valutazione della Commissione.

Le pagine eccedenti il limite indicato non saranno oggetto di valutazione.

2) Un prospetto riepilogativo che sintetizzi (con riferimento a ciascun elemento di valutazione) i miglioramenti proposti con specifica indicazione del riferimento alla Relazione:

Criterio	Sintesi del miglioramento proposto	Riferimento alla relazione (indicazione pagina)

3) eventuali schede tecniche, dépliant o dettagli esecutivi, in aggiunta, potranno essere inseriti **nella misura necessaria**, tenuto conto della capienza massima del portale telematico.

L'intera offerta tecnica deve essere ottimizzata, contenendo le dimensioni dei files nel limite di capacità del portale telematico, restando esclusa qualsiasi responsabilità della Stazione Unica Appaltante qualora i files siano di dimensioni tali da non essere accettati dal sistema telematico.

L'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere firmata digitalmente con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo XV.

XVIII CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA

Il canone posto a base d'asta, soggetto a rialzo espresso in percentuale, è stimato in € 750.000,00 (€ 150.000,00 x 5), al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

Non sono ammesse offerte economiche alla pari o in diminuzione rispetto all'importo del canone a base dell'affidamento di € 750.000,00.

Il rialzo sul canone potrà essere espresso massimo fino alla terza cifra decimale.

Il modello relativo alla “offerta economica”, generato in automatico dal sistema dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante, e dovrà indicare il rialzo sull'importo a base di gara espresso in percentuale.

(Il modello generato dal sistema va esclusivamente firmato digitalmente e non deve essere modificato in qualsiasi sua parte in quanto la procedura al momento del caricamento del file PDF generato e firmato digitalmente controlla che lo stesso non abbia subito modifiche).

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, la commissione, prima della proposta di aggiudicazione, procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice medesimo.

L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo pari a 180 (centottanta) giorni dalla scadenza fissata per la ricezione delle offerte.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della Ditta concorrente; nel caso di A.T.I., la sottoscrizione deve essere effettuata dai rappresentanti legali di ciascuna delle imprese temporaneamente raggruppate; nel caso di Consorzio dal legale rappresentante dello stesso; nel caso di Rete d'impresa:

Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica

In tal caso il modello dovrà essere firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune e di ciascun operatore retista partecipante (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune

Si rinvia alle modalità di presentazione, per quanto compatibili, stabilite per il Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituito oppure al Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti già costituito / G.E.I.E.

Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica

In tal caso il modello dovrà essere sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune (o da un delegato/procuratore munito di idonei poteri di firma).

Nel caso in cui detta dichiarazione sia firmata digitalmente da un **procuratore del legale rappresentante** o del titolare, va trasmessa la relativa procura (acquisita in formato PDF e firmata digitalmente).

XIX CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'affidamento è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

- **Offerta tecnica punti 70;**
- **Offerta economica punti 30.**

XX CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (Max 70 punti) E DELL'OFFERTA ECONOMICA (Max 30 punti)

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella:

CRITERI	METODO DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO INDICATORI PRIORITARI	PUNTEGGIO MASSIMO 70
1	Gestione dell'area di sosta su Viale della Madonnina e Via Mont Saint-Michel, e altre aree di parcheggio del centro urbano come da planimetria allegata: in tale sezione il concorrente dovrà relazionare circa le modalità con cui intende gestire l'area pubblica di sosta a pagamento. Potrà indicare il numero di parcometri che intende installare, la tipologia, l'ubicazione, la metodologia di funzionamento e le caratteristiche peculiari dei parcometri	10
2	Gestione dell'area di sosta su Viale della Madonnina e Via Mont Saint-Michel, e altre aree di parcheggio del centro urbano come da planimetria allegata: relazione tecnica sulla manutenzione ordinaria dei parcometri, tempi di rilevamento del malfunzionamento e ripristino. I tempi di intervento per il ripristino e funzionamento dei	10

	parcometri devono essere dichiarati in ore e accompagnata da una relazione tecnica con modalità e procedure adottate, vincolante per il servizio	
3	Gestione aree interessate come da modalità di servizio con personale: numero di unità da adibire con mansioni specifiche	8
4	Gestione aree interessate come da modalità di servizio con personale: strumentazione e abbigliamento	2
5	Modalità di pubblicità e di informazione all'utenza: in tale sezione il concorrente dovrà relazionare circa le modalità con cui intende pubblicizzare e divulgare informazioni del servizio all'utenza. Potrebbero riguardare mappe, segnaletica social, internet ed altro	5
6	Gestione parcheggio "ex campo sportivo": relazione tecnica per migliorare il sistema di gestione e manutenzione con sistemi alternativi di pagamento e monitoraggio della sosta	20
7	Servizi aggiuntivi per la gestione delle aree a parcheggio: relazionare sui sistemi di controllo degli ausiliari del traffico, con indicazione dei rapporti da tenere con il comando di polizia locale e sistemi informatici compatibili	5
8	Servizi aggiuntivi per la gestione delle aree a parcheggio: rapporto con l'utenza, relazione tecnica sull'organizzazione	5
9	Servizi aggiuntivi per la gestione delle aree a parcheggio ulteriore fornitura e servizi migliorativi e aggiuntivi di pubblica utilità per il servizio	5
TOTALE		70

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito come da seguente tabella:

OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MASSIMO 30 PUNTI
Rialzo percentuale offerto sull'importo a base d'asta pari a € 750.000,00 oltre I.V.A.	30
TOTALE	30

XXI METODO DI ATTRIBUZIONE DEI COEFFICIENTI PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (max 30 punti) E DELL'OFFERTA TECNICA (max 70 punti)

I 30 punti relativi all'offerta economica saranno attribuiti all'offerta con il massimo rialzo percentuale offerto, secondo la seguente formula:

$$P_{(i)} = P_{max} \times R_{(i)} / R_{max}$$

dove

$P_{(i)}$ = punteggio dell'offerta i-esima;

$R_{(i)}$ = rialzo dell'offerta i-esima;

P_{max} = punteggio massimo attribuibile alla componente D (offerta economica);

R_{max} = rialzo massimo percentuale presentato;

Gli 70 punti dell'offerta tecnica saranno attribuiti discrezionalmente dai singoli componenti della commissione giudicatrice: a ciascun singolo criterio che compone il criterio di valutazione è attribuito un coefficiente, compreso tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, secondo la seguente scala di valori riportata nella tabella sottostante:

Giudizio sintetico	Valutazione coefficiente	Descrizione
Ottimo	Da 0,85 a 1,00	Il requisito è trattato in misura pienamente esauriente/eccellente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto.
Buono	da 0,65 a 0,80	Il requisito è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente rispetto a quanto richiesto.
Sufficiente	Da 0,45 a 0,60	Il requisito è trattato in misura sufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde sinteticamente a quanto richiesto.

Mediocre	Da 0,25 a 0,40	Il requisito è trattato in misura insufficiente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera non del tutto adeguata a quanto richiesto.
Scarso	da 0,05 a 0,20	Il requisito è trattato in misura inidonea dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera inadeguata rispetto a quanto richiesto.
Nulla	0,00	Il requisito non è offerto o non è stato trattato o la soluzione proposta risponde in maniera del tutto insoddisfacente rispetto a quanto richiesto.

Per ciascun elemento di valutazione è effettuata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente.

E' attribuito il coefficiente "zero" con conseguente mancata attribuzione dei relativi punteggi all'elemento, in relazione al quale non sia stata presentata dal concorrente alcuna proposta migliorativa; a ciascun singolo elemento che compone l'elemento di valutazione, è assegnato un punteggio (cosiddetto indice di valutazione) costituito dal prodotto del relativo coefficiente per il peso previsto.

Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: **aggregativo compensatore**.

Il punteggio è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} * P_a + C_{bi} * P_b + \dots\dots\dots C_{ni} * P_n$$

dove:

- P_i = punteggio totale concorrente i-esimo;
- C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i-esimo;
- C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i-esimo;
-
- C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i-esimo;
- P_a = peso criterio di valutazione a;
- P_b = peso criterio di valutazione b;
-
- P_n = peso criterio di valutazione n.

Ove per il singolo criterio nessun concorrente assume il valore 1, esso (il valore 1) è attribuito al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza **riparametrati** tutti gli altri coefficienti, quindi per ciascun concorrente si moltiplicano i coefficienti riparametrati per il valore dei fattori ponderali individuati per ciascun criterio. Si procede quindi alla somma dei punteggi così ottenuti da ciascun concorrente; **non è prevista invece la doppia riparametrazione riferita ai punteggi complessivi dell'offerta tecnica e/o economica.**

Tutti i punteggi, anche i parziali, saranno arrotondati alla terza cifra decimale.

Le offerte tecniche indeterminate, plurime, incomplete, condizionate, parziali comporteranno automaticamente l'esclusione del concorrente dalla procedura di aggiudicazione (la Commissione giudicatrice non procederà alla valutazione della relativa offerta economica).

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita, conseguentemente, la graduatoria ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il punteggio finale (F) sarà ottenuto per effetto della somma del punteggio tecnico (T), del punteggio economico (E): $F=T+E$

I risultati ottenuti determineranno la graduatoria finale e l'aggiudicazione provvisoria dell'affidamento al soggetto con punteggio massimo.

Qualora vengano riscontrate offerte considerate anomale a norma di legge si procederà alla loro valutazione secondo le modalità stabilite dalla legge stessa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate dall'operatore economico concorrente a cui è stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per lo stesso nel caso risulti aggiudicatario del servizio.

Aggiudicatario del servizio è il concorrente che, sulla base dei criteri di seguito riportati, otterrà il punteggio maggiore su un totale di punti disponibili pari a 100.

La Commissione potrà non attribuire alcun punteggio qualora ritenga che l'offerta migliorativa, con riferimento ad un particolare criterio, sia inadeguata, non applicabile o non conforme. Ciò si verifica se l'offerta migliorativa non sia applicabile in fase di valutazione e d'aggiudicazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di ritirare in autotutela la procedura di gara, benché questa sia giunta all'aggiudicazione, fino a che il contratto non sia stato stipulato, nel caso di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario o di mutamento della situazione di fatto, quale la perdita della copertura finanziaria.

XXII DATA, ORA, LUOGO E PROCEDURA DI GARA - APERTURA DELLA BUSTA "A" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica, mediante accesso da remoto, avrà luogo **il giorno 31.08.2021 alle ore 10:30** presso la sede della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Foggia, Palazzo Dogana, Piazza XX Settembre, 20.

Al fine di dare continuità alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19 le sedute pubbliche di gara che si terranno presso la SUA della Provincia di Foggia si svolgeranno con accesso da remoto e senza la presenza fisica degli operatori economici, che potranno seguire lo svolgimento delle medesime sedute esclusivamente attraverso il portale telematico per la gestione delle gare. L'intero iter procedurale potrà essere seguito collegandosi al sito <https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/> ed accedendo all'area riservata con le credenziali in possesso.

Tale seduta pubblica, così come le successive, se necessario sarà aggiornata ad altra ora o giorno comunicati mediante avviso pubblico sul Portale Appalti e Contratti.

Trattandosi di gara telematica l'iter procedurale potrà essere seguito esclusivamente on-line collegandosi al sito <https://appalti.provincia.foggia.it/PortaleAppalti/> ed accedendo all'area riservata con le credenziali in possesso.

La commissione/seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, ad aprire le buste telematiche "**A – Documentazione Amministrativa**" presentate e quindi a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare, se del caso, la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

La Stazione Unica Appaltante garantisce la tutela del principio di segretezza delle offerte mediante l'utilizzo del portale telematico e l'applicazione di password necessarie per l'apertura delle offerte telematiche.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

XXIII APERTURA DELLE BUSTE "B" E "C" – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa da parte della commissione/seggio di gara, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione giudicatrice procederà all'esame ed alla valutazione della documentazione contenuta nella busta telematica "**B – Offerta tecnica**" e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta telematica "**C-Offerta economica**", presentata dai concorrenti ammessi, e procede ai calcoli relativi dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo **stesso punteggio complessivo**, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il **miglior punteggio sull'offerta tecnica**.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante **sorteggio** in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria dei concorrenti e provvede alla individuazione delle eventuali offerte anormalmente basse.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la Commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto.

XXIV VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della

commissione/seggio di gara, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con l'eventuale supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni, risultino, nel complesso, inaffidabili.

XXV GARANZIA DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, pena la decadenza dalla aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare a favore della stazione appaltante una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo l'eventuale incremento di cui all'art. 103 comma 1, del D.Lgs 50/2016, e avente validità per tutta la durata del contratto e comunque sino allo svincolo espressamente disposto dalla stazione appaltante. Per tutto quanto non previsto in questa sede, trova applicazione l'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. L'appaltatore si impegna a ricostituire la garanzia, fino alla concorrenza dell'importo originario, nel caso in cui durante l'esecuzione del contratto la stazione appaltante dovesse in tutto o in parte valersi della stessa.

XXVI ALIDITÀ DELL'OFFERTA

Gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data fissata quale termine ultimo per la presentazione della stessa e senza che sia intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

ALTRE INFORMAZIONI

- Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs n. 50/16, l'Ente si riserva la facoltà, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del presente Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione o del completamento del periodo previsto dal contratto originario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Il curatore della procedura di fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita con l'autorizzazione del giudice delegato.
- Sono ammessi i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. In tal caso, l'impegno a costituire l'A.T.I. o il raggruppamento, al fine di garantire l'immodificabilità dello stesso, deve specificare il modello (orizzontale, verticale o misto), nonché specificare le parti del lavoro che verranno eseguite da ciascuna associata.
- La mancata o insufficiente indicazione dei suddetti elementi relativi alla forma di associazione, costituisce motivo di soccorso istruttorio.
- Le sedute pubbliche possono essere seguite dai concorrenti alla gara da remoto, collegandosi al portale telematico.
- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- È fatto divieto di subconcedere la struttura a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alla presente procedura di gara.
- I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs n. 50/2016 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
- È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
- Il consorziato o i consorziati sono tenuti a possedere i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 ed a rendere la dichiarazione come da modello allegato al presente disciplinare.

- Le disposizioni indicate per i raggruppamenti temporanei di concorrenti trovano applicazione, in quanto compatibili, alle imprese aderenti al contratto di rete.
- Saranno esclusi i soggetti che, intendendo fruire della possibilità dell'avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all'art. 89 del D.Lgs n. 50/2016 e non presentino la documentazione e le dichiarazioni previste dall'articolo succitato.
- Comporterà altresì l'esclusione del concorrente la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima.
- La stazione appaltante escluderà i candidati/concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
- Non saranno ammesse:
 - offerte in ribasso;
 - offerte parziali e/o incomplete;
 - offerte condizionate o a termine;
- Il contratto sarà stipulato mediante atto pubblico notarile.
- Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.
- Sono **a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese di pubblicazione** sui quotidiani e su GURI dell'estratto del bando di gara e degli esiti di gara che è tenuto a rimborsarle, entro e non oltre sessanta giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art.216, comma 11, del D.Lgs 56/2017, all'Amministrazione aggiudicatrice.
- Sono **a carico dell'aggiudicatario le spese per la stipula del contratto** ivi comprese quelle per la materiale allegazione di tutti gli atti ed elaborati tecnici previsti dalla normativa vigente in materia.
- La stazione appaltante si riserva di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta.
- L'aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara definitivo è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente della stazione appaltante. In ogni caso l'aggiudicazione diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale, sull'aggiudicatario e sul concorrente che segue in graduatoria.
- La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI

Dati di contatto del titolare del trattamento:

Ente Provincia di Foggia, Piazza XX Settembre n. 20, cap. 71121 comune di Foggia, PEC: protocollo@cert.provincia.foggia.it;

Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati:

Dott. Lazzaro Palumbo domiciliato per la sua funzione in C.so Regina Margherita n. 96/A, 71013 San Giovanni Rotondo (FG), telefono: 0882454924, Pec: lazzaropalumbo@arubapec.it;

Finalità e base giuridica del trattamento:

L'Ente in qualità di Pubblica Amministrazione effettua il trattamento dei dati secondo i principi di cui all'art. 5 del Reg.UE 679/2016 al fine di dare seguito ai servizi pubblici di propria competenza rivolti alle persone fisiche, giuridiche e Pubbliche Amministrazioni. I dati sono trattati nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico e connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri in conformità all'art. 6 comma 1 lettera b), c), d), e) ed f) del Reg.UE 679/2016 : esecuzione di contratti di lavori, servizi e forniture; contratti di lavoro; adempimenti di obblighi legali dell'Ente; salvaguardia delle persone; salvaguardia del pubblico interesse;

Destinatari dei dati:

I dati sono trattati dal personale dell'Ente in qualità di Responsabili o Incaricati al trattamento dei dati. I dati raccolti possono essere destinati ad altre Pubbliche Amministrazioni che intervengono nei procedimenti amministrativi di competenza dell'Ente e a persone fisiche o giuridiche che svolgono attività di servizi, forniture e lavori per conto dell'Ente;

Categoria di dati:

Il trattamento dei dati effettuato dall'Ente riguarda dati personali e/o dati relativi alla salute;

Trasferimento di dati a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale:

I dati trattati dall'Ente non vengono trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale;

Periodo di conservazione dei dati:

I dati trattati dall'Ente vengono conservati rispettando i tempi previsti dalla normativa in materia e nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Reg.UE 679/2016; durante la conservazione vengono messe in atto tutte le misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati;

Diritto dell'interessato:

L'interessato ha il diritto di chiedere al titolare del trattamento sopra identificato, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica dei propri dati, la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento, l'opposizione al trattamento e la portabilità dei propri dati;

Processi decisionali automatizzati e/o di profilazione:

I dati dell'interessato non sono oggetto di profilazione e/o di processi decisionali automatizzati;

Diritto di reclamo:

Gli interessati che ritengono che il trattamento dei propri dati personali effettuato dall'Ente avvenga in violazione di quanto previsto dal Reg.Ue 679/16 hanno, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e il diritto a un ricorso giurisdizionale nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

Responsabile del procedimento: Arch. Gianpiero Bisceglia, del Comune di Monte Sant'Angelo.

**Il Dirigente della S.U.A.
Ing. Giuseppe CELA**

Documento amministrativo informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.21 comma 2 del D.Lgs n.82 07/03/2005 "Codice dell'amministrazione digitale". Copia stampabile ai sensi dell'art.23 ter comma 5 dello stesso codice contrassegnata elettronicamente a fondo pagina mediante timbro digitale conforme alle regole tecniche emanate da DigitPA.

Allegato A/1: Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo della domanda e dell'offerta

Allegato A/2: Istanza di ammissione impresa ausiliaria

Allegato A/3: Dichiarazione soggetti indicati all'art.80, comma 3, D.Lgs. n.50-2016

Allegato A/4: Dichiarazione resa dai legali rappresentanti delle imprese consorziate

Allegato A/5: Dichiarazioni familiari conviventi maggiorenni

Allegato A/6: Modello Casellario-Antimafia

Allegato A/7: Dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi.